

DELIBERAZIONE N. 15 DEL 17/01/2022	
OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DA PARTE DI ALLIEVI ISCRITTI ALLA SCUOLA BIENNALE DI FORMAZIONE IN CLINICA PSICO-ONCOLOGICA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PSICO-ONCOLOGIA (S.I.P.O.)	
<p>Esercizi/o 2022</p> <p>Centri/o di costo .</p> <p>- Importo presente Atto: € .</p> <p>- Importo esercizio corrente: € .</p> <p>Budget</p> <p>- Assegnato: € .</p> <p>- Utilizzato: € .</p> <p>- Residuo: € .</p> <p>Autorizzazione n°: .</p> <p>Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista</p>	<p>STRUTTURA PROPONENTE</p> <p>UOC Affari Generali</p> <p>Il Dirigente Responsabile</p> <p>Gianluca Moretti</p> <p>Responsabile del Procedimento</p> <p>Salvatore Spina</p> <p>L'Estensore</p> <p>Anna Maria Pollioni</p> <p>Proposta n° DL-3-2022</p>
<p>PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO</p> <p>Positivo</p> <p>Data 14/01/2022</p> <p>IL DIRETTORE SANITARIO Branka Vujovic</p>	<p>PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</p> <p>Positivo</p> <p>Data 14/01/2022</p> <p>IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Laura Figorilli</p>
<p>Parere del Direttore Scientifico IRE Posizione Vacante data 13/01/2022 Assente</p> <p>Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 14/01/2022 Positivo</p>	
<p>La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:</p> <p>- all.pag 3 ifo/sipo</p>	

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021.
- Premesso che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all' art. 18 comma 1, lettera a) della legge 24/06/1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962 n.1859;
- che la Scuola biennale di Formazione in Clinica Psico-Oncologica della Società Italiana di Psico-Oncologia S.I.P.O, ha chiesto agli IFO di attivare una convenzione di tirocinio di formazione in clinica psico-oncologica ;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Direzione Sanitaria con mail del 22.12.2021;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio di Psicologia degli IFO con mail del 20.12.2021;
- Considerato che ai fini del contenimento della pandemia COVID-19, i tirocinanti devono essere muniti di green pass rafforzato (a seguito delle 3 vaccinazioni) e nelle 24/48 ore antecedenti al primo accesso presso gli IFO dovranno eseguire il test molecolare (non test antigenico rapido) e che saranno tenuti ad indossare correttamente la mascherina facciale, sanificare le mani e cambiare quotidianamente la divisa;
- Ritenuto pertanto, di stipulare la convenzione di cui trattasi;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 01 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Propone

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- stipulare la convenzione tra gli I.F.O. e la Scuola biennale di Formazione in Clinica Psico-Oncologica della Società Italiana di Psico-Oncologia S.I.P.O per lo svolgimento di delle attività di tirocinio da parte di allievi iscritti alla scuola, di formazione in clinica psico-oncologica, secondo l'allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che la suddetta convenzione avrà la durata di 2 anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

La UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Gianluca Moretti

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019
- In virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29.10.2021.
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e s.m., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente *“CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DA PARTE DI ALLIEVI ISCRITTI ALLA SCUOLA BIENNALE DI FORMAZIONE IN CLINICA PSICO-ONCOLOGICA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PSICO-ONCOLOGIA (S.I.P.O.)”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dr.ssa Marina Cerimele

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINO DA PARTE DI ALLIEVI ISCRITTI ALLA SCUOLA BIENNALE DI FORMAZIONE IN CLINICA PSICO-ONCOLOGICA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PSICO-ONCOLOGIA (S.I.P.O.)

TRA

La Scuola biennale di Formazione in Clinica Psico-Oncologica della Società Italiana di Psico-Oncologia (S.I.P.O.), di seguito denominata "Scuola", con sede legale in Via Achille Loria n° 8 Roma, CAP 00191 – partita iva e codice fiscale 05162721004, Rappresentante Legale;

E

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma, codice fiscale 02153140583 - Partita IVA n. 01033011006 con sede e domicilio in Via Elio Chianesi n, 53, 00144 Roma, d'ora in poi denominati "IFO" in persona del legale rappresentante e Direttore Generale Dr.ssa Marina Cermiele;

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all' art. 18 comma 1, lettera a) della legge 24/06/1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962 n.1859;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Gli IFO accolgono presso le proprie strutture n. 2 allievi della Scuola biennale di Formazione in Clinica Psico-Oncologica, senza alcun onere economico a carico dell'Azienda per i tirocinanti.

CM

Art. 2

Gli IFO dichiarano che all'interno delle proprie strutture è presente un Tutor psicologo.

Art. 3

Il tirocinio formativo avrà durata di 175 ore per ogni anno.

Art. 4

Gli IFO dichiarano che all'interno delle proprie strutture si effettua attività di cura dei pazienti affetti da patologia oncologica.

Art. 5

Per l'attuazione di tale rapporto di collaborazione si conviene che all'inizio di ogni anno la Scuola biennale di Formazione in Clinica Psico-Oncologica comunicherà agli IFO i nominativi degli allievi che potranno usufruire delle attività di tirocinio presso le strutture aziendali;

Art. 6

I tirocini formativi e di orientamento attivati, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività stabilite dal responsabile del servizio o dal tutor;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati e le informazioni venute a sua conoscenza.

Art. 7

La Scuola si rende disponibile a Scambi Culturali con gli IFO, al fine di favorire una circolazione di informazioni e di aggiornamento continuo sulle tematiche della Psico-Oncologia.

GM

Art. 8

La Scuola si impegna a provvedere a tutti gli oneri in materia di Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, infortuni (riportati in servizio o per causa di servizio) e malattie. Pertanto, la Scuola solleva gli IFO da ogni responsabilità relativa alle attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori degli Istituti e rientranti nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la segreteria della Scuola si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi.

Art. 9

Ai fini del contenimento della pandemia COVID-19, i tirocinanti devono essere muniti di green pass rafforzato (a seguito delle 3 vaccinazioni) e nelle 24/48 ore antecedenti al primo accesso presso gli IFO dovranno eseguire il test molecolare (non test antigenico rapido). Inoltre saranno tenuti ad indossare correttamente la mascherina facciale, sanificare le mani e cambiare quotidianamente la divisa. Oltre alla verifica mediante il lettore ottico per l'accesso agli IFO, il tutor della Struttura è delegato al controllo quotidiano del Green Pass. La Scuola invierà prima dell'inizio di ogni tirocinio il certificato di avvenuta istruzione del tirocinante in ordine alla formazione generale ex DLGS 81 e in ordine all'utilizzo dei DPI per il contenimento del rischio COVID-19.

Art. 10

Per qualunque controversia, relativa alla presente convenzione, sarà competente il Foro di Roma.

Art. 11

La presente Convenzione ha durata 2 anni, a partire dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile previo accordo scritto.

Roma,

Pergli IFO
Istituti Fisioterapici Ospitalieri

Il Direttore Generale
Dr.ssa Marina Cerimele

Per la Scuola biennale di Formazione in Clinica Psico-
Oncologica della Società Italiana di Psico-Oncologia (S.I.P.O.)

Il Legale Rappresentante
Prof. Marco Luigi Bellani

GM